

Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

FOGLIO INFORMATIVO

Servizi amministrativi, diritti di segreteria e servizi vari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA FINANZIARIA INTERNAZIONALE S.P.A. in breve BANCA FININT S.p.A.

SEDE LEGALE: VIA VITTORIO ALFIERI 1, 31015 CONEGLIANO (TV)

TELEFONO: +39 0438 360509 **FAX**: +39 0438 1732171

INDIRIZZO E-MAIL: ufficio.clienti@bancafinint.com

INDIRIZZO PEC: pec1@pec.bancafinint.com SITO INTERNET: www.bancafinint.com

Società iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari quale Capogruppo del Gruppo Banca Finanziaria Internazionale al n. 236

Numero d'Iscrizione al Registro delle imprese di Treviso e Belluno: 04040580963

Codice Fiscale e Partita IVA: 04040580963

Codice ABI: 3266

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

CARATTERISTICHE

Nel presente foglio informativo sono evidenziate le spese dovute per le richieste, effettuate dalla clientela, di certificazione, attestazione e duplicazione di documenti; si tratta di servizi che non fanno parte di prodotti specifici e che pertanto, possono essere resi anche al di fuori di uno specifico rapporto contrattuale.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per i servizi di seguito indicati.

Prima di richiedere il servizio e firmare il relativo modulo è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

Commissioni per ricerche d'archivio di documentazione commisurate all'effettivo impiego di tempo Massimo €300,00 e risorse.

Spese per rilascio certificazione interessi (per rapporti diversi da contratti di mutuo) € 8,00

Spese per certificazione dei dati contabili su richiesta di società di revisione bilanci, di massimo € 150,00 commercialisti, sindaci, ecc.(mod. ABI REV o similari)



RECESSO E RECLAMI

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'ufficio reclami della Banca anche per lettera raccomandata a/r o per via telematica, indirizzato a:

Banca Finanziaria Internazionale S.p.A. - Ufficio Reclami

Via Vittorio Alfieri, 1 - 31015 Conegliano (TV)

Telefono: +39 0438 360 509

Email: reclami@bancafinint.com - Pec: reclami@pec.bancafinint.com

La Banca risponde entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento.

A seconda del tipo di servizio prestato dalla Banca, qualora il Cliente non si ritenga soddisfatto dalla trattazione di un reclamo o non abbia ricevuto risposta, può fare ricorso, ove ne ricorrano i presupposti, ai seguenti sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

- all'Arbitro Bancario Finanziario, istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB, (per le sole controversie in materia di servizi/operazioni bancari e finanziari) i) se l'operazione o il comportamento contestato è successivo alla data del 1.1.2009; ii) nel limite di 100.000 euro se il reclamo comporta la richiesta di una somma di denaro; iii) senza limiti di importo, in tutti gli altri casi. Si veda il sito: www.arbitrobancariofinanziario.it,
- all'Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito presso la Consob, ai sensi del D.lgs. 179/2007, per quanto attiene alle controversie relative alla prestazione dei servizi di investimento. Per informazioni su come rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie il Cliente può consultare il sito <u>www.acf.consob.it</u> oppure il sito della banca alla sezione "reclami" (per le sole controversie relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza fino ad un importo richiesto di 500.000,00 euro).

Il Cliente, in alternativa al ricorso all'ABF o all'ACF, può attivare una procedura di mediazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 28/2010, innanzi al Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie Bancarie, finanziarie e societarie - ADR (www.conciliatorebancario.it) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Resta impregiudicata la facoltà del Cliente di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

Se il Cliente intende rivolgersi all'Autorità Giudiziaria per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto o di un diverso contratto successivamente concluso con la Banca deve preventivamente, ove previsto dalla legge pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF o all'ACF presso la Consob secondo quanto previsto dal precedente comma 3 oppure esperire la procedura di mediazione di cui al precedente comma 4.

Ulteriori informazioni in merito alle procedure di reclamo, alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie e alla procedura di mediazione sono pubblicate sul sito internet della Banca.